DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLO STATO GIURIDICO E SULL'ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 49

Promozioni alla qualifica di agente di esercizio di 3ª classe ed equiparata

La promozione alla qualifica di agente di esercizio di 3ª classe e di agente tecnico di 3ª classe e' conferita, a ruolo aperto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito al quale sono annessi gli agenti che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto un anno di servizio effettivo.

Versione in vigore dal 26 marzo 1958, non più in vigore dal 26 gennaio 1962 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Estremi	Legge 27 febbraio 1958, n. 119
Titolo	II — Ordinamento delle carriere
Capo	I — Tabella organica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-particolari-sullo-stato-giuridico-e-sull-ordinamento/art-49-promozioni-alla-qualifica-di-agente-di-esercizio-di-3-classe-ed/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it